


# DIGRESSIONE STORICA SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE IN ITALIA (1948-2023)

## STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE SECONDO IL CODICE DI RITO DEL 1930



L'esclusione del difensore dalla fase istruttoria è in palese contrasto con l'art. 24 comma 2 cost., stando al quale la «**difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento**».

## PRINCIPALI TAPPE DELLA RIFORMA PROCESSUALE (ANNI 1948-1970)

- **GIUGNO 1955** – AMPIA RIFORMA CHE INTRODUCE **ALCUNE GARANZIE DIFENSIVE NELLA FASE ISTRUTTORIA** – TENDENZIALE RITORNO AL CODICE DEL 1913
- **1962-1963** – COMINCIA AD AFFACCIARSI L'IDEA DI UNA **RADICALE RIFORMA DEL PROCESSO PENALE** (SI AUSPICA L'ABBANDONO DEL MODELLO COSIDDETTO “MISTO” DI PROVENIENZA FRANCESE NAPOLEONICA)
- **APRILE 1974** – APPROVAZIONE DI UNA PRIMA **LEGGE DELEGA DI RIFORMA** DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE – PARZIALMENTE ISPIRATA AL PROGETTO CARNELUTTI
- **PRIMAVERA 1978** – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO CPP. SUA MANCATA APPROVAZIONE PER LA COMPLICATA SITUAZIONE POLITICA INTERNA – SI MANTIENE IL GIUDICE ISTRUTTORE SIA PUR IN UNA POSIZIONE DI MINOR CENTRALITÀ – LA **SITUAZIONE POLITICA** (CASO MORO) **OSTACOLA L'ENTRATA IN VIGORE** DI UNA RIFORMA PERCEPITA COME TROPPO SBILANCIATA IN SENSO GARANTISTA.

# LA RIFORMA PROCESSUALE DEGLI ANNI OTTANTA

- **INIZIO ANNI '80** – FINE DELL'EMERGENZA TERRORISTICA E RIPRESA DEI LAVORI PER LA RIFORMA DEL CPP.

SONO IN BUONA MISURA VALORIZZATI I LAVORI DEL DECENNIO PRECEDENTE (legge delega del 1974 e progetto preliminare del 1978)


- **FEBBRAIO 1987** – APPROVATA LA LEGGE-DELEGA PER LA RIFORMA DEL NUOVO CPP – VEROSIMILI RAGIONI DELLA RIFORMA ORMAI MATURA (CENNO AL **CASO TORTORA**) – **Perdita di legittimazione sociale** della magistratura penale, confermata dal **referendum sulla responsabilità civile dei magistrati** per errori compiuti nell'esercizio delle loro funzioni (1987) – Si crea un clima favorevole alla riforma del codice di rito. Il primo e, fino ad ora, l'unico codice dell'Italia repubblicana.

## PRINCIPALI TAPPE DELLA RIFORMA PROCESSUALE (ANNI 1982-1987)

- **24 OTTOBRE 1988** – IL CODICE è **PUBBLICATO** SULLA GAZZETTA UFFICIALE. LA SUA ENTRATA IN VIGORE è DIFFERITA DI UN ANNO (anche per consentirne lo studio)
- PRINCIPALI TRATTI CARATTERIZZANTI:
  - **eliminazione del giudice istruttore**;
  - realizzazione della «**inchiesta di parte**» (di ispirazione carneluttiana), con conseguente accentuazione del ruolo di parte del pubblico ministero;
  - **valorizzazione della fase dibattimentale** (la prova si forma solo in giudizio, davanti a un giudice ignaro dello svolgimento investigativo);
  - introduzione dei **riti alternativi** al dibattimento su **base consensuale** (giudizio abbreviato e patteggiamento), per evitare ingolfamenti nella celebrazione dei dibattimenti;
- **24 OTTOBRE 1989** – IL NUOVO CODICE **ENTRA IN VIGORE**.

REAZIONI NEGATIVE DA PARTE DELLA MAGISTRATURA (SOPRATTUTTO REQUIRENTE)


# STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE (al momento dell'entrata in vigore del «nuovo» codice)



## SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA RIFORMA DEL 1988

- **1992** – LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (24, 254 e 255/1992) E L'**INVOLUZIONE INQUISITORIA** DEL SISTEMA PROCESSUALE
  - STAGIONE DI TANGENTOPOLI (febbraio 1992)
  - STRAGI MAFIOSE (maggio – luglio 1992)
  - STRAORDINARIA **CRESCITA D'IMPORTANZA DELL'INDAGINE PRELIMINARE** NELL'ECONOMIA COMPLESSIVA DEL PROCESSO PENALE.
  - SQUILIBRIO FRA LE PARTI (A VANTAGGIO DEL PUBBLICO MINISTERO)

# STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE DOPO L'INVOLUZIONE INQUISITORIA DEL 1992



PER CHI DESIDERA SAPERNE DI Più:

- R. ORLANDI, *Processo penale e diritti individuali nell'Italia repubblicana* (disponibile su [virtuale.unibo.it](https://virtuale.unibo.it) [https://virtuale.unibo.it/pluginfile.php/1828984/mod\\_unibo/res/content/1/R.%20ORLANDI\\_DIRITTI%20IN\\_DIVIDUALI%20E%20PROCESSO%20PENALE%20.pdf](https://virtuale.unibo.it/pluginfile.php/1828984/mod_unibo/res/content/1/R.%20ORLANDI_DIRITTI%20IN_DIVIDUALI%20E%20PROCESSO%20PENALE%20.pdf))

## LA REVISIONE COSTITUZIONALE DEL 1999

- **1999** – CONFLITTO FRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA. LA RIFORMA COSIDDETTA DEL «**GIUSTO PROCESSO**» (REVISIONE DELL'ART. 111 COST.)

- ALTRE (NUMEROSE) RIFORME SONO SEGUITE NEGLI ULTIMI VENT'ANNI, MA NESSUNA HA FINORA AVUTO EFFETTI TALI DA RIDARE ORDINE E RAZIONALITÀ AL SISTEMA PROCESSUALE NEL SUO COMPLESSO.

- **2021/22** - ULTIMA RIFORMA: **DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 2022 («RIFORMA CARTABIA»** entrata in vigore il 30 dicembre 2022).

Lascia **SOSTANZIALMENTE** inalterata la struttura del processo penale (conseguente alla revisione costituzionale del 1999) e interviene principalmente con l'intento di rendere **più efficiente** il corso della giustizia penale (ad es. irrobustendo i riti alternativi al dibattimento, favorendo le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere, quando non vi sia la realistica prospettiva di una condanna (**va ricordato che la «riforma Cartabia» è nata sotto il segno del PNRR**)).

Da segnalare: la riforma scommette sulla **GIUSTIZIA PENALE RIPARATIVA**, oggetto di autonoma regolamentazione. A mio avviso, la vera novità dell'intera riforma